



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 75

SEDUTA DEL 27/12/2016

OGGETTO: TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – MISURE TARIFFARIE PER L'ANNO 2017 – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIOVANNELLI ANDREA	X	
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LENZI ROBERTO		X
3	ANGELINI PIERO		X	20	LEONE LUCA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	LEONE MARIA TERESA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO		X	22	LUCCHESI VIRGINIA		X
6	BIANCHI ROBERTA	X		23	MACERA MAURO		X
7	BONTURI RENATO	X		24	MARTINELLI MARCO		X
8	BRUNI MORENO		X	25	MERCANTI VALENTINA		X
9	BUCHIGNANI NICOLA		X	26	MONTICELLI ANGELO	X	
10	BUCHIGNANI RUGGERO	X		27	MORICONI PAOLO	X	
11	CANTINI CLAUDIO	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CURIONE DIANA	X		29	PETRONE ANTONIO	X	
13	FAVA LIDO		X	30	PIANTINI BEATRICE		X
14	FAZZI PIETRO		X	31	PICCHI ENRICA	X	
15	GARZELLA MATTEO	X		32	PINI ANDREA		X
16	GHILARDI GIOVANNI	X		33	REGGIANNINI CARLA		X
17	GIORGI LAURA M. CHIARA		X				

Presenti all'apertura della seduta n. 16 consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.

Sono presenti gli Assessori: Raspini Francesco, Lemucchi Giovanni, Marchini Celestino, Sichi Antonio.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Azzarà Antonino, Leone Maria Teresa, Petrone Antonio.

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Fazzi Pietro, Pagliaro Lucio, Mercanti Valentina, Fava Lido, Leone Luca, Buchignani Nicola, Giorgi Laura Maria Chiara, Lenzi Roberto, Macera Mauro, Martinelli Marco, Pini Andrea.



Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Settore Ambiente, U.O. 3.1 - Tutela Ambientale, conservata in atti al fascicolo digitale;

dato atto che a seguito della richiesta del consigliere Claudio Cantini le proposte di deliberazione 162/2016, 164/2016 e 165/2016 vengono illustrate e discusse congiuntamente;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Francesco Raspini, e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri Bianchi Roberta, Cantini Claudio, Lenzi Roberto, Martinelli Marco, Giorgi Laura Maria Chiara, Leone Luca, Monticelli Angelo, Moriconi Paolo, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

premesse che,

la legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.;

il comma 668 del succitato art. 1 legge n° 147/2013 prevede poi che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

il Comune di Lucca ha dato attuazione a quest'ultima previsione a decorrere dall'anno 2016, introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni 2014 e 2015, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 e n. 80 del 15.12.2015, con cui sono stati approvati rispettivamente il regolamento di applicazione e le misure tariffarie. Con la prima deliberazione citata è stata anche affidata a Sistema Ambiente s.p.a., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la gestione e riscossione della tariffa;

per quanto riguarda la determinazione delle misure tariffarie per l'anno 2017, si provvede con il presente atto, il quale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come reso possibile dalla norma citata del comma 668, con gli adattamenti resi necessari dalla natura corrispettiva della tariffa, come meglio precisato nel proseguo;

il D.P.R. n. 158/1999 appena citato contiene appunto i criteri che consentono di calcolare la tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;



- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

la tariffa variabile come sopra determinata, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, va poi adeguata alla natura corrispettiva del nuovo prelievo: a tal fine le misure tariffarie variabili sono rapportate al numero di svuotamenti annuali standard degli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati, numero che viene stabilito in 52, sulla base delle modalità operative di effettuazione del servizio, svolto infatti con cadenza settimanale. Per tenere conto dei casi in cui l'utenza conferisca i rifiuti indifferenziati in misura inferiore a quella standard, la tariffa variabile è ridotta in proporzione fino al raggiungimento del numero minimo di svuotamenti, per il quale, a copertura del costo del servizio, si è comunque tenuti a corrispondere la quota variabile. Tale numero minimo di svuotamenti, per le utenze domestiche, è stabilito in misura variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, da 18 svuotamenti per i nuclei composti da 6 o più componenti fino a 14 svuotamenti per i nuclei composti da 1 solo componente. Per le utenze non domestiche il numero minimo di svuotamenti è fisso, stabilito in 18 annui. Nell'ambito delle differenze tra il numero standard e quello minimo di svuotamenti sono calcolate le riduzioni tariffarie della parte variabile, riconosciute a consuntivo a favore delle utenze virtuose;

si ritiene inoltre opportuno introdurre per le utenze domestiche la previsione di un numero obbligatorio di svuotamenti, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa ordinaria, in considerazione del fatto che una tale situazione può essere sintomo di comportamenti anomali. Tale numero obbligatorio è anch'esso variabile, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, da 6 svuotamenti per i nuclei composti da 6 o più componenti fino a 3 svuotamenti per i nuclei composti da 1 solo componente;

si ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue, ai fini di una migliore disciplina del servizio:

- il numero minimo degli svuotamenti è calcolato su base annua;
- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere b), c), d), g) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 78 del 15.12.2015, decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento. Le utenze in questione sono le seguenti: le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo nei locali ove si svolge la produzione di beni; le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di



contratti attivi ai servizi di rete, a condizione che il contribuente non vi abbia la residenza anagrafica; i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete; i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A./S.C.I.A. per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2017, secondo il metodo normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell'apposito piano finanziario per l'anno 2017, formato ai sensi dall'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

le tariffe così calcolate sono indicate nei prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante, prospetti così formati:

- il prospetto 1) riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base ai criteri indicati appunto nel prospetto 1): i costi fissi sono suddivisi in base al gettito pregresso derivante dalle sue tipologie di utenze; i costi variabili in base alla produzione di rifiuti (in particolare i costi variabili delle utenze non domestiche sono stati calcolati in base ai coefficienti Kd previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158). Si evidenzia come, nella determinazione della tariffa, non si sia ritenuto di considerare l'inflazione programmata e nemmeno il recupero produttività, che si compensano tra di loro;
- il prospetto 2) riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quelle variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- il prospetto 3) riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili: si tratta in genere del dato che risulta a Sistema Ambiente quale superficie soggetta a imposizione, tranne alcune limitate ipotesi (sotto categorie, utenze giornaliere) in cui il dato è stimato;
- il prospetto 4) individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata;
- i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti Ka per




l'attribuzione della parte fissa della tariffa e dei coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile;

- il prospetto 5) riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- il prospetto 6) individua infine, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, il numero degli svuotamenti per il calcolo della parte variabile della tariffa e le riduzioni della tariffa variabile in caso di minore produzione di rifiuti, come risultante dal minor numero di svuotamenti del contenitore: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; il numero obbligatorio di svuotamenti fino a concorrenza del quale non sono applicate riduzioni (solo per le utenze domestiche); la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/utenza per le utenze domestiche ed in €/mq per le utenze non domestiche. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,4% per le utenze domestiche e dello 0,3% per le utenze non domestiche, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti, che per le utenze domestiche è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Dette riduzioni saranno applicate a consuntivo fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo corrispondente al 10% dei costi variabili del piano finanziario. La riduzione non si applica alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti fino al numero obbligatorio indicato, differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare: tali svuotamenti obbligatori sono appunto considerati il minimo necessario per una corretta partecipazione dell'utente alla raccolta dei rifiuti;

in merito al riconoscimento a consuntivo delle suddette riduzioni, si ritiene opportuno disciplinare i casi di cessazione dell'utenza in corso d'anno, per i quali non è attuabile il metodo di accreditare nelle fatture dell'anno successivo l'importo relativo alle riduzioni. Dovendosi quindi provvedere a restituire materialmente quest'ultimo importo, si ritiene opportuno stabilire che la restituzione all'utente avvenga solo a partire da importi superiori a 12 euro, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), il cui terzo comma prevede in particolare che il Comune non effettua rimborsi di importi fino a euro dodici da calcolare al netto degli interessi spettanti al contribuente. La ragione della previsione consiste ovviamente nella necessaria economicità dell'azione amministrativa. Il problema, come detto, non si pone invece per le utenze stabilmente attive o per quelle iniziate in corso d'anno, per le quali l'applicazione a consuntivo della riduzione viene calcolata in sede di fatturazione, senza necessità di particolari adempimenti;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;



il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato anche dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con specifico riferimento ai soli tributi;

riguardo alla manovra tributaria prevista per l'anno 2017 per gli enti locali, viene mantenuto lo stesso blocco previsto per l'anno 2016: infatti la legge di stabilità 2017, recentemente approvata dal parlamento ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Tale sospensione era appunto già stata adottata per l'anno 2016 per effetto del comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che aveva sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale blocco non riguarda però la tassa sui rifiuti, che può essere manovrata liberamente anche per l'anno 2017, così come già avvenuto per l'anno 2016;

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 *bis* del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 22/12/2016;

visto lo Statuto comunale;

visto l'art. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267;

sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;

presenti e prenotati	24	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura Maria Chiara, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.
favorevoli	15	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.
contrari	1	Lenzi Roberto.
astenuti	2	Pini Andrea, Leone Luca.
non voto	6	Azzarà Antonino, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura Maria Chiara, Bianchi Roberta.

Esito: **approvato**

d e l i b e r a

- 1) di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, a valere per l'anno 2017, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al



D.P.R. 27.4.1999 n. 158, integrato come indicato in precedenza e come risulta dai sei prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante;

- 2) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste in particolare dal prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,4% per le utenze domestiche e dello 0,3% per le utenze non domestiche, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, che per le utenze domestiche è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nel prospetto 6), mentre per le utenze non domestiche è stabilito in misura unica di 18 svuotamenti annui;
- 3) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste in particolare dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno fino al numero obbligatorio di svuotamenti indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;
- 4) di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) allegato, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, sono calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo, fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo corrispondente al 10% dei costi variabili del piano finanziario;
- 5) di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
 - il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
 - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
 - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere b), c), d), g) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 78 del 15.12.2015, decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento;
- 6) di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
- 7) di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- 8) di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- 9) di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 10) di attuare l'agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché della individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa, il tutto come risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- 11) di dare atto che le riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme del regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- 12) di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;




- 13) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

a questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico, il Presidente pone in votazione la richiesta di immediata eseguibilità ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

presenti e prenotati	24	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Leone Luca, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura Maria Chiara, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.
favorevoli	15	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.
contrari	1	Lenzi Roberto.
astenuti	2	Pini Andrea, Leone Luca.
non voto	6	Azzarà Antonino, Fava Lido, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura Maria Chiara, Bianchi Roberta.

Esito: **respinta**





Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Matteo Garzella

il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente